

AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZI
VIALE ANTONIO SILVANI N 6
40122 BOLOGNA (BO)

procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Interpello n. 909-396/2020

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

**AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZI**

Codice Fiscale 91278030373 Partita IVA 03841481207

Istanza presentata il 11/06/2020

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna rappresenta che:

ai sensi dell'art. 99 del D.L. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia), le pubbliche amministrazioni sono state autorizzate all'apertura, presso il proprio tesoriere, di un conto corrente dedicato alle erogazioni liberali in denaro,



l'articolo 66 del citato decreto-legge, prevede una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore ad Euro 30.000,00, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 664 del 18/04/2020 autorizza a trasferire sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 le risorse finanziarie provenienti da donazioni e altre liberalità giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

Con le stesse finalità, il medesimo art. 66, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa l'applicazione di quanto previsto dall'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

A tal fine, l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, ha aperto ai sensi del citato art. 99 del D.L. 18/2020, un apposito conto corrente nel quale il donatore può versare l'importo mediante bonifico bancario, IBAN: IT69G0200802435000104428964 finalizzato alla raccolta di fondi per finanziare l'acquisto di Dispositivi di Protezione individuale (DPI), di attrezzature ed apparecchiature per il potenziamento di posti letto di terapia intensiva e per l'allestimento di pre-triage, di attrezzature informatiche per consentire il diritto allo studio dei bambini e alle bambine delle scuole primarie, ecc.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare lo spirito solidale che sottende le donazioni e consentire a tutti i donatori di beneficiare delle medesime agevolazioni

fiscali, l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha l'esigenza di conoscere i corretti adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dal citato art. 66 del decreto-legge 18/2020 (Cura Italia) per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l'emergenza COVID-19.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La sottoscritta ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:

Viste le disposizioni dell'articolo 99 del decreto-legge Cura Italia, ai fini della detrazione del più volte citato articolo 66, è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Nel caso di erogazioni di denaro pervenute alla scrivente, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, si ritiene che, i donatori per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66 debbano essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestante l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché dell'attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.



Qualora, invece, dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (come ad esempio il carattere di liberalità, il destinatario dell'erogazione o la finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che la scrivente rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Agazia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia- Romagna, pertanto, considerato il numero elevato delle donazioni pervenute, che non consente di rilasciare a tutti i richiedenti, in questo particolare momento emergenziale, una ricevuta per ciascuna donazione, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, intende informare i donatori, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, in merito al fatto che, ai fini della fruizione della detrazione/deduzione in sede di dichiarazione dei redditi, è sufficiente conservare (ed esibire al CAF/professionista abilitato) copia del bonifico effettuato sul conto corrente bancario esclusivamente dedicato alle donazioni di cui al citato IBAN.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In premessa si osserva che l'istanza di interpello è da ritenersi inammissibile poiché questa Amministrazione si è già espressa sul tema in oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei ministri- dipartimento protezione civile ha proposto il medesimo quesito (interpello 956-678/2020) a cui la direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con protocollo 177550/2020 del 27/04/2020, ha fornito la seguente risposta.

"L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27., è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro».

Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.».

Per completezza si evidenzia che ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999 - espressamente richiamato - sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000:

- ONLUS di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Inoltre, il successivo articolo 99 del decreto-legge Cura Italia prevede che «il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19».

Ai fini che qui interessano, per ragioni di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l'esigenza di prevenire eventuali abusi, si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il

carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto-legge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro, per il tramite di collettori intermediari e di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, si ritiene che, i contribuenti per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66 devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestata l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al citato DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19 (cfr. risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro).

Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di

liberalità, destinatario dell'erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento istante rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

**Il Capo Ufficio
Firma su delega del Direttore Regionale,
Rossella Orlandi**

**Mario Santoro
(firmato digitalmente)**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Protezione Civile (AOO_PC)
PC/2020/0040522 del 15/07/2020 17:41:30